



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

ORDINANZA N. 2 del 27 Febbraio 2021

**OGGETTO: SOSPENSIONE POSSIBILITÀ DI SPOSTAMENTO ENTRO I 30
CHILOMETRI EX ART. 2 C. 3 D.L. 15 DEL 23 FEBBRAIO 2021**

IL SINDACO

VISTI

- l'art. 32 della legge n. 833/1978;
- l'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998;
- il D.Lgs 267/2000
 - art. 50, comma 5 che prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*.
 - art. 54, comma 4, che prevede che *“Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana”*.
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19» ed in particolare l'art. 2, comma 2 e l'art. 3, comma 1;
- il decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla L. 2 luglio 2020, n. 72 recante: “Misure urgenti in materia di studi epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2”;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Piazza Ettore Alpi, 1 – 50035 Palazzuolo Sul Senio (FI)

Tel. 055/8046008 – 055/8046154 – Fax 055/8046461 - C.F./P.IVA 01161500481

protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it – PEC: comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cui testo coordinato è stato pubblicato nel S.O. n. 25/L alla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2020, n. 159;
- il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;
- il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6;
- il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
- il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

Piazza Ettore Alpi, 1 – 50035 Palazzuolo Sul Senio (FI)

Tel. 055/8046008 – 055/8046154 – Fax 055/8046461 - C.F./P.IVA 01161500481

protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it – PEC: comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

- Viste le norme interpretative della legislazione corrente, c.d. FAQ, riportate all'indirizzo <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana n.3 del 22/02/2021;
- Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna numero 19 del 24/02/2021;
- Vista la Delibera di indirizzo votata dal Consiglio Comunale di Palazzuolo sul Senio in data 26 Febbraio 2021;

CONSIDERATO

- l'evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente aggressivo e diffusivo delle varianti del virus CoViD 19;
- l'incremento dei casi sul territorio dei Comuni circoscrivibili siti nelle Province di Bologna e di Ravenna;

DISPONE

1. Che dal territorio comunale non sono consentiti gli spostamenti da e verso i Comuni dell'Emilia Romagna distanti meno di 30 chilometri dai confini comunali ammessi dall'articolo 2, comma 3 del D.L. 15 del 23 Febbraio 2021.
Restano comunque permessi gli spostamenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del D.L. 15 del 23 Febbraio 2021 e quindi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o di istruzione, da situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute come meglio specificato e chiarito nelle disposizioni interpretative, c.d. FAQ, espresse dal Governo all'indirizzo <http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone>
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
2. che copia del presente provvedimento sia inoltrata a
 - Presidenza della Regione Toscana
 - Prefetto di Firenze
 - Comando dell'Arma dei Carabinieri territorialmente competente
 - Comando della Guardia di Finanza territorialmente competente
 - Comando della Struttura Unica di Polizia Municipale dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello
 - Sindaco di Brisighella

Piazza Ettore Alpi, 1 – 50035 Palazzuolo Sul Senio (FI)
Tel. 055/8046008 – 055/8046154 – Fax 055/8046461 - C.F./P.IVA 01161500481
protocollo@comune.palazzuolo-sul-senio.fi.it – PEC: comune.palazzuolo-sul-senio@postacert.toscana.it



COMUNE DI PALAZZUOLO SUL SENIO

PROVINCIA DI FIRENZE

- Comune di Castel Bolognese
- Sindaco di Castel del Rio
- Comune di Faenza
- Comune di Fontanelice
- Sindaco di Imola
- Sindaco di Riolo Terme
- Provincia di Ravenna.

Il presente provvedimento ha effetto dalle ore 20 del 27 Febbraio 2020 e fino alle ore 24 del 14 Marzo 2021.

Dalla Residenza Municipale, 27 Febbraio 2021

IL SINDACO
(Dott. Gian Piero Moschetti)

